

**D.M. 30 dicembre 1997
(G.U. n. 38 del 16.2.98)**

Disciplinare inerente il sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Prot. n. 6782

VISTO l'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada;

VISTO l'articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, come modificato dall'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;

CONSIDERATO che la segnaletica stradale è necessaria per conseguire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione e che per il raggiungimento di tale obiettivo un elemento essenziale è la rispondenza dei prodotti utilizzati a precisi criteri di qualità;

CONSIDERATO che già con circolari del Ministero dei lavori pubblici 16 maggio 1996, n. 2357; 27 dicembre 1996, n. 5923 e 9 giugno 1997, n. 3107, sono state impartite direttive in ordine alla fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale, tra i quali la segnaletica;

CONSIDERATO che il già citato articolo 195 del Regolamento prevede un disciplinare sul sistema di qualità che deve essere adottato dalle imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale;

D E C R E T A:

1. E' approvato l'allegato disciplinare sulle modalità di adozione del sistema di garanzia della qualità per le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 30 dicembre 1997

IL MINISTRO
PAOLO COSTA

Allegato al D.M.

**DISCIPLINARE INERENTE IL SISTEMA
DI GARANZIA DELLA QUALITA' PER LE IMPRESE AUTORIZZATE
ALLA COSTRUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE**

1. Le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono adottare un

sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 900 1/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000.

2. Il sistema di garanzia della qualità deve essere attivato dalle imprese interessate entro il primo triennio di validità della conseguita autorizzazione a costruire segnaletica stradale verticale. La certificazione del sistema di garanzia della qualità e la relativa documentazione deve essere presentata dalle imprese interessate all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale all'atto della richiesta di conferma di validità della autorizzazione a costruire segnaletica.
3. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può prescrivere alle imprese interessate adeguamenti o modifiche al sistema di garanzia della qualità adottato anche per uniformare i comportamenti dei vari costruttori di segnali.